

Assicurazione terremoto e alluvione per il Commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Sei in Salvo Aziende"

Edizione: 23.02.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00 L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.

Se nella polizza Valore Commercio Plus di riferimento è assicurato il fabbricato tale partita deve essere obbligatoriamente attivata e le eventuali partite costituenti il contenuto possono essere escluse. Se nella polizza Valore Commercio Plus di riferimento non è assicurato il fabbricato è possibile assicurare le sole partite costituenti il contenuto.

La data di decorrenza non può essere anteriore a quella della polizza Valore Commercio Plus di riferimento, la durata deve essere annuale più eventuale frazione d'anno e la data di scadenza deve coincidere con il giorno ed il mese di scadenza delle rate annuali di premio della polizza Valore Commercio Plus di riferimento.

La tariffa si basa sulla classe territoriale Terremoto (CTT) e sulla classe territoriale Alluvione e Inondazione (CTA) propria del Comune (CAP) ove è ubicato il fabbricato. La tariffa della garanzia Terremoto dipende anche dalle caratteristiche del fabbricato (anno di costruzione, tipo di costruzione, numero di piani).

Terremoto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Il premio può essere modulato in funzione di 6 combinazioni di franchigia (5% o 10% della somma assicurata) e di limite di indennizzo (50% o 60% o 70% della somma assicurata).

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate deve rispettare specifiche caratteristiche costruttive.

Per le partite Fabbricato, Attrezzature e Arredamento, Merci, Merci in aumento, Macchine elettroniche, se assicurate, i relativi limiti sono indicati in polizza.

Per taluni beni (es. valori, archivi e supporti informatici) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza.

Seguono le principali franchigie e scoperti:

- In generale: franchigia pari alla percentuale di somma assicurata indicata in polizza
- Mancato rispetto della caratteristica costruttiva dichiarata "struttura antisismica": raddoppio o triplicazione della franchigia indicata in polizza e contestuale riduzione del limite di indennizzo
- Mancato rispetto della caratteristica costruttiva dichiarata "strutture portanti in cemento armato": raddoppio della franchigia indicata in polizza e contestuale riduzione del limite di indennizzo

Alluvione e Inondazione



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate deve disporre delle autorizzazioni edificatorie e non essere dichiarato inagibile. Per le partite Fabbricato, Attrezzature e Arredamento, Merce, Macchine elettroniche, se assicurate, i relativi limiti sono indicati in polizza. Per taluni beni (es. locali interrati e seminterrati e relativo contenuto) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza. In generale viene applicato uno scoperto con il minimo pari alla percentuale di somma assicurata indicata in polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?

Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per limitare le conseguenze del danno, avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni e nei 5 giorni successivi inviare una dichiarazione scritta indicando l'entità approssimativa del danno (analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia, entro 15 giorni all'Autorità Giudiziaria o di polizia), conservare i residui, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti (e, a richiesta, un elenco dettagliato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro).

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri

Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di sciogliere il contratto entro un determinato termine dalla stipulazione (ferma la facoltà di recesso in ogni momento).

Questa assicurazione può essere connessa all'erogazione di mutui immobiliari: solo in tal caso la polizza contiene un'apposita appendice di vincolo a favore dell'Istituto di Credito che eroga il mutuo.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Assicurazione terremoto e alluvione per il Commercio è rivolta all'intero ambito della attività commerciali (all'ingrosso, al dettaglio, anche ambulanti), per varie categorie merceologiche (alimentari, tabaccherie, farmacie, tessile/abbigliamento, elettronica, ecc.), anche se esercitate all'interno di centri commerciali. Sono assicurabili, inoltre, bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, stabilimenti balneari ed attività artigianali che, per natura propria, sono assimilate agli esercizi commerciali come sartorie, lavanderie, barbieri e parrucchieri.



Quali costi devo sostenere?

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati

direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 - 31021 - Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generalitalia@pec.generaligroup.com

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA